

TRIBUNALE DI TREVISO

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

PIANO DEL CONSUMATORE EX LEGGE N. 3/2012

Il Signor **Stefano Marchioro**, nato a Pederobba (TV) il 22/08/74 e residente a Volpago del Montello (TV), via Castella, n. 32 i.7, C.F. MRCSFN74M22G408I, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'istanza di nomina dell'OCC del 22/02/2017, dall'avv. Massimo Cruciat (C.F. CRCMSM67B09L483L) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Conegliano (TV), via D. Manin, n. 23, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC massimocruciat@pec.ordineavvocatitreviso.it

premesse che

- con istanza depositata avanti a Codesto Tribunale in data 22/02/17, il ricorrente ha chiesto la nomina di un professionista quale Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15, c. 9, L. 3/2012;
- con provvedimento n. 1410/2017 R.G. V.G., datato 14/03/17, il Tribunale ha nominato OCC il dott. Matteo Orlandi (**doc. 1**);

tanto premesso

il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, intende avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dalla legge 3/2012 per formulare, nei confronti dei propri creditori, una proposta di piano del consumatore ai sensi della predetta legge.

SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA

Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, richiesti per l'applicazione della disciplina di cui alla legge 3/2012.

Infatti, il ricorrente non è soggetto fallibile, avendo assunto obbligazioni in qualità di consumatore.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, il ricorrente non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012, non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi e intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

Il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento per aver contratto debiti per il mutuo con cui è stato finanziato l'acquisto della casa e altri minori, ai quali non è più



in grado di far fronte, avendo perso il lavoro e avendo successivamente trovato solo occupazioni precarie.

Come meglio dettagliato *infra*, i debiti accumulati ammontano a euro 100.000,00 circa.

Il ricorrente è titolare di un patrimonio incapiente rispetto ai debiti accumulati, essendo proprietario dell'immobile sito in Volpago del Montello (TV), via Castella, n. 32 – interno 7. Il medesimo ha subito azioni giudiziali da parte dei propri creditori, che hanno sottoposto ad esecuzione forzata l'immobile.

Dunque, tenuto conto dell'esposizione debitoria e del patrimonio disponibile, il ricorrente è sovraindebitato ai sensi della legge 3/2012 e, pertanto, la sua situazione integra i presupposti di ammissibilità alla procedura di composizione della crisi.

Essendo il debito accumulato di natura privata, la procedura che il ricorrente intende proporre è quella del piano del consumatore.

CENNI STORICI

La situazione di sovraindebitamento in cui il ricorrente è venuto a trovarsi è dovuta ad impegni finanziari assunti e non più onorati a causa della perdita del lavoro e, di conseguenza, del reddito.

Il ricorrente acquistava un'auto nel 2006 mediante finanziamento e nel 2007 acquistava la casa adibita ad abitazione mediante mutuo ipotecario.

Va evidenziato, da un lato, che all'epoca dell'assunzione del finanziamento per l'acquisto dell'auto e del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa (impegno finanziario quest'ultimo che veniva sottoscritto nel 2007 e che prevedeva una rata mensile inizialmente di euro 458,69 in base ad un piano di ammortamento a tasso variabile, peraltro con tasso di dubbia liceità), il ricorrente, come *infra* sarà documentato, era titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con uno stipendio mensile di euro 1.600,00 circa e non aveva famiglia a carico.

Per tale motivo si ritiene sussistente il requisito della meritevolezza, avendo il debitore assunto il debito secondo criteri prudenziali, cioè quando le condizioni reddituali lo consentivano.

Va, dall'altro lato, precisato che, come detto, nel 2008 il ricorrente ha perso il lavoro e, dunque, la fonte reddituale. Il medesimo si è subito attivato per una nuova occupazione, e, tuttavia, da allora ha potuto svolgere solo attività saltuarie, senza continuità e con redditi non sufficienti nemmeno al proprio sostentamento.



Non potendo far fronte senza reddito adeguato, tra l'altro, al debito relativo al finanziamento per l'acquisto della casa, nel 2011 il ricorrente subiva la risoluzione del contratto di mutuo.

A fronte di tale evento, si adoperava immediatamente per trovare la migliore soluzione nell'interesse della banca creditrice, anche con messa in vendita dell'immobile (**doc. 2**).

Neppure questa iniziativa era, tuttavia, destinata a dare esito positivo, in quanto per la crisi del mercato immobiliare l'interesse manifestato per l'immobile era tale da non consentire l'estinzione del debito residuo.

Né l'istituto di credito si mostrava disponibile a soluzioni di saldo e stralcio.

Attualmente il signor Marchioro è occupato con lavori saltuari, non ha pertanto entrate regolari e a stento guadagna cifre sufficienti al proprio sostentamento.

LA PROPOSTA DI PIANO

Per soddisfare i creditori nel rispetto della cause legittime di prelazione e, in generale, delle norme di legge, il ricorrente intende mettere a disposizione dei creditori il proprio bene immobile e gli arredi, trattenendo, invece, per sé l'auto - peraltro, di modestissimo valore - in quanto necessaria al ricorrente per ragioni di lavoro (**doc. 3**).

Come detto, l'immobile è oggetto di esecuzione, essendo pendente avanti al Tribunale di Treviso l'esecuzione immobiliare n. 609/2012 R.G. (**doc. 4**).

La procedura ha registrato due esperimenti d'asta, il primo tenutosi il 14/03/17 e il secondo tenutosi il 26/09/17, ed entrambi sono andati deserti.

La prossima asta è fissata per il giorno 20/02/18 con prezzo base euro 37.200,00 e offerta minima euro 27.900,00 (**doc. 5**).

Dopo che già ante procedura il ricorrente si era adoperato per vendere l'immobile e saldare la banca, senza peraltro riuscirvi, anche ora il medesimo si è attivato sul mercato e ha ottenuto l'interessamento di un acquirente.

Per detto immobile è stata, infatti, raccolta una proposta irrevocabile di acquisto per il prezzo di euro 31.000,00, di cui euro 2.000,00 per gli arredi.

A supporto, si allega la proposta di acquisto formulata dall'interessato (**doc. 6**).

Si tratta di proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta dalla signora Barbara Mondin, condizionata all'omologa della procedura entro il 15/05/18, con termine per il rogito di trasferimento entro il 31/05/18.



La congruità del prezzo offerto è confermata dal prezzo di vendita alla prossima asta del 20/02/18.

Se sarà accettata, di tutta evidenza risulterà la convenienza per i creditori, i quali, a fronte di un incasso di euro 29.000,00 previsto nel caso della ipotizzata vendita a trattativa privata, potrebbero, invece, contare, in caso vendita all'asta in sede di esecuzione forzata, su un prezzo verosimilmente inferiore, oltre a correre ulteriormente il rischio di invenduto.

Dunque, la proposta allegata consente un maggior incasso a favore della procedura, oltre alla certezza del risultato.

Frattanto, la possibilità concreta di definire la vendita sulla base della proposta agli atti è subordinata alla condizione che, in sede di ammissione, il Giudice Delegato disponga la sospensione dell'esecuzione in corso ex art. 12 bis, c. 2, l. cit..

Il piano è, dunque, incentrato essenzialmente sulla vendita dell'immobile di proprietà mediante trattativa privata con detto acquirente e solo in subordine, per il caso che il Giudice non ritenesse percorribile la soluzione privatistica, si procederà mediante procedura competitiva, senza, tuttavia, alcun vincolo in tal caso per il proponente, che sarà libero di parteciparvi.

Dovendosi procedere nel caso di specie alla nomina del liquidatore, tenuto conto delle circostanze si chiede che sia nominato lo stesso OCC anche al fine di contenere i costi di procedura.

Sulla legittimità della vendita a trattativa privata

La legittimità della vendita a trattativa privata, nell'ambito di una esecuzione "privatizzata" del piano una volta omologato è rinvenibile considerando, innanzitutto, che la procedura di piano del consumatore, secondo la attuale disciplina di cui alla l. 3/2012, non prevede il ricorso alla procedura competitiva.

Inoltre, si devono considerare i seguenti ulteriori profili:

a) congruità del prezzo offerto

A fronte di una stima del valore dell'immobile imparziale e pubblica, quale è la valutazione individuata dai meccanismi d'asta, che hanno portato a determinare il valore di riferimento per il prossimo esperimento nel prezzo minimo di euro 27.900,00, il prezzo offerto di euro 29.000,00 è certamente congruo.

b) convenienza del prezzo offerto

Si deve evidenziare e sottolineare che il prezzo offerto è maggiore dell'offerta



minima prevista alla prossima asta. L'acquirente, ben consapevole di questa situazione, ha inteso mettere in gioco una somma più alta di quella che potrebbe investire in occasione della prossima asta, proprio per acquistare subito in modo sicuro.

Non senza da ultimo aggiungere che la proposta in questione consente di apprezzare la evidente convenienza della procedura di accordo anche rispetto alla procedura di liquidazione, a maggior ragione in relazione al fatto che i costi di cancellazione delle pregiudizievoli - stimabili in euro 1.500,00 circa - saranno a carico dell'acquirente.

c) trasparenza

La procedura di sovraindebitamento, ai fini anche delle scelte relative alla fase esecutiva della presente procedura, sarà gestita in modo trasparente: ai creditori saranno fornite puntuali informazioni sulla modalità esecutiva prescelta dal Giudice in sede di ammissione alla procedura.

Atteso, dunque, che la ipotizzata vendita a trattativa privata, mediante accettazione post omologa della proposta irrevocabile in questione, è legittima e conveniente e, comunque, non pregiudica i creditori, la stessa deve ritenersi ammissibile e, peraltro, come detto, la decisione finale sulle modalità esecutive del Piano sarà rimessa al Giudice.

A completare le fonti di copertura del fabbisogno, va evidenziato il ricavato della vendita degli arredi per euro 2.000,00 che consentirà un pagamento per quanto modesto a favore dei creditori chirografari (cfr. doc. 6).

Da ultimo, si dà atto che il piano non prevede la messa a disposizione dell'auto: si tratta, peraltro, di un mezzo del valore indicativo di euro 400,00, come detto necessario al ricorrente per l'attività lavorativa (**docc. 7/8**).

Inoltre, si precisa che il reddito del signor Marchioro è costituito da compensi saltuari e modesti, che risultano appena sufficienti ad assicurare al debitore il proprio sostentamento e che – per tale ragione – anche essi non vengono utilizzati ai fini della realizzazione del piano (**docc. 9/14**).

Per completezza si dà atto che non vi sono atti dispositivi negli ultimi 5 anni (**docc. 15/16**) e si allegano la dichiarazione redditi 2007 (**doc. 17**).

Sul fronte del passivo, il piano tiene conto di tutte le passività riferibili al ricorrente (**docc. 18/25**).



I creditori sono elencati con i rispettivi importi nell'apposito prospetto (**doc. 26**).

Con le fonti disponibili, la proposta che il ricorrente intende formulare, dunque, prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura;
- il pagamento del 24,63% del creditore ipotecario di primo grado;
- il pagamento del 2,22% per i chirografari per natura o perchè degradati.

Il progetto di riparto è riassunto nello schema allegato (**doc. 27**).

Al pagamento sarà provveduto entro 90 giorni dalla omologazione del piano.

Lo stesso OCC ha ritenuto il piano fattibile, oltre che conveniente in ragione della predetta proposta, come da attestazione allegata (**doc. 28**).

Tanto premesso,

CHIEDE

che sia aperta la procedura di piano del consumatore, con fissazione dell'udienza ex art. 12 bis l. 3/2012.

Chiede, altresì, che per i motivi in premessa sia disposta, sempre in base al citato art. 12 bis, la improcedibilità/sospensione di tutte le esecuzioni al medesimo riferibili e, in particolare, l'esecuzione immobiliare n. 609/2012 R.G., la cui asta sarà tenuta il 20/02/18.

Si producono:

- 1) Nomina OCC;
- 2) proposta a banca per vendita immobile;
- 3) Elenco beni di proprietà Marchioro;
- 4) CTU immobile;
- 5) Avviso d'asta 20/02/18;
- 6) Proposta di acquisto immobile;
- 7) Visura PRA;
- 8) Valutazione auto;
- 9) Modello 2015;
- 10) Modello 2016;
- 11) Modello 2017;
- 12) Elenco spese di sostentamento;
- 13) Giustificativi spese;



- 14) Stato di famiglia;
- 15) Dichiarazione assenza di atti dispositivi nell'ultimo quinquennio;
- 16) Ispezione ipotecaria;
- 17) Cud 2007;
- 18) Carichi pendenti;
- 19) Estratto di ruolo Equitalia;
- 20) Centrale Rischi;
- 21) Crif;
- 22) Finanziamento Agos Ducato;
- 23) Mutuo Banca Italease;
- 24) Piano ammortamento Italease;
- 25) Tasse automobilistiche;
- 26) Elenco creditori Marchioro;
- 27) Fonti/fabbisogni;
- 28) Relazione attestazione OCC.

Treviso, 26/01/18

Avv. Massimo Cruciat

